



COMUNE DI CAPRILEONE

(Provincia di Messina)

ORDINANZA SINDACALE N. 21 DEL 29/10/2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEI CONTAGI. REGOLAMENTAZIONE ACCESSI E PERMANENZA CIMITERO COMUNALE.

IL SINDACO

VISTO il decreto – legge 23 febbraio n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19”, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

VISTO il decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19” e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Disposizioni attuative del decreto -legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 dell'11 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23-febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale “, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.76 del 22 marzo 2020;

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanate ai sensi del decreto-legge n.6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n.833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva Dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come <<pandemia>> in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale di emergenza nazionale prorogata fino al 31/01/2021;

CONSIDERATO il forte aumento della ripresa dei contagi da virus COVID-19, anche in Regione SICILIA, e che nei giorni precedenti quelli di Ognissanti, e della Commemorazione dei defunti, vi sarà un considerevole aumento della presenza di cittadini all'interno del Cimitero Comunale;

VISTO L'art. 8 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 51 del 24 ottobre 2020;

VISTO il DPCM del 24 ottobre 2020 recanti ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

TENUTO CONTO che con capitolato d'appalto del 24/10/2015 veniva affidato il servizio di illuminazione votiva del cimitero comunale alla ditta Baggiano Vincenzo;

VISTA la nota in atti;

ORDINA:

Per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati

1. L'ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO, IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI NEI GIORNI 01/11/2020 E 02/11/2020 SARA' DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 18:00;

2. L'ACCESSO AL CIMITERO E' CONSENTITO SOLO SE MUNITI DI IDONEA MASCHERINA E CON INVITO AD UTILIZZARE IGIENIZZANTE PER LE MANI, SI FA OBBLIGO INOLTRE DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI MT. 1,5;

3. LA PERMANENZA ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA CIMITERIALE DEVE ESSERE LIMITATA AL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO E, COMUNQUE **NON OLTRE 30 MINUTI**;

4. E' VIETATO FORMARE ASSEMBRAMENTI SIA NELLO SPIAZZO ANTISTANTE IL CIMITERO E SIA ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA;

6. LA POLIZIA MUNICIPALE SORVEGLIERA' IL CIMITERO E L'AREA ANTISTANTE PER GARANTIRE CHE LE PRESCRIZIONI DELLA PRESENTE ORDINANZA VENGANO RISPETTATE, E, QUALORA LA PRESENZA DEI CITTADINI ALL'INTERNO SI FACCI TROPPO CONSISTENTE, SI OCCUPERA' DI BLOCCARE TEMPORANEAMENTE L'AFFLUSSO IN ATTESA CHE UNA PARTE DEI VISITATORI DEFLUISCA.

7. GIORNO 02 NOVEMBRE, PRESSO IL CIMITERO, ALLE ORE 10,00 ED ALLE ORE 11,30 SARANNO CELEBRATE 2 MESSE CON POSTI DISTANZIATI DI M. 1,5 ED OBBLIGO DI USO DI MASCHERINA. LA DOPPIA FUNZIONE CONSENTIRA' DI RIDURRE LA CONCENTRAZIONE DI PERSONE.

DISPONE:

- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Capri Leone e sul sito web del Comune;
- di notificare la presente ordinanza alla Polizia Locale e alla locale Stazione dei Carabinieri per la corretta esecuzione della stessa;

Rocca di Capri Leone, li 29/10/2020

Il Sindaco
Filippo Borrello
Filippo Borrello

